

VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.R.L.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto
il giorno venti
del mese di aprile

20.4.2018

alle ore 17.25 (diciassette e venticinque).

In Castiglione delle Stiviere, in Via Gerra n. 17.

Avanti a me Dott. Fabrizio Rossi, Notaio in Castiglione delle Stiviere, iscritto al Collegio Notarile di Mantova, è presente il signor

CONFALONIERI ROBERTO, nato a Castiglione delle Stiviere (MN) il 24 luglio 1958, domiciliato per la carica a Castiglione delle Stiviere (MN), Via Gerra c.m., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"BIOCICLO S.R.L." con sede in Castiglione delle Stiviere (MN), Via Gerra c.m., con capitale sociale di Euro 2.200.000,00 interamente versato, codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Mantova 01920660204.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, nella sua qualità sopra specificata, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea della società medesima per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto Società.

e mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello Statuto sociale, il signor CONFALONIERI ROBERTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi dichiara che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi inviati tramite posta elettronica certificata in data 30 marzo 2017 e 9 aprile 2017;


- sono presenti i soci:

"INDECAST S.R.L." con sede in Castiglione delle Stiviere, Via Gerra c.m. (rappresentata da Franco Nodari, amministratore unico) titolare di una partecipazione sociale di Euro 1.144.000,00;

"GARDA UNO S.P.A." con sede in Padenghe sul Garda (BS), Via Italo Barbieri n. 20 (rappresentata da Faini Massimiliano, delegato) titolare di una partecipazione sociale di Euro 528.000,00;

"MANTOVA AMBIENTE S.R.L." con sede in Mantova, Via Taliercio n. 3 (rappresentata da Bertolasi Ivana, amministratore delegato) titolare di una partecipazione sociale di Euro 528.000,00, rappresentanti pertanto l'intero capitale sociale;





- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori: FAINI MASSIMILIANO e BERTOLASI IVANA (Consiglieri), ed il medesimo CONFALONIERI ROBERTO (Presidente);

- non esiste l'Organo di Controllo.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara che l'assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea apre la discussione.

Il signor CONFALONIERI ROBERTO illustra le ragioni della proposta di adottare un nuovo statuto sociale, di cui viene data lettura all'assemblea.

Poiché nessun altro ha richiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione all'ordine del giorno ed invita l'assemblea a votare su quanto sopra proposto.

L'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale composto da n. 30 (trenta) articoli, esattamente come sopra proposto dal Presidente.

L'assemblea dà quindi atto che, per effetto della deliberazione qui assunta, lo Statuto sociale ha attualmente il tenore letterale del documento che si allega a questo atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 17.39 (diciassette e trentanove).

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto e dello stesso ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 17.40 (diciassette e quaranta).

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato di mio pugno per intere facciate due e sin qui della terza.

F.to Confalonieri Roberto

F.to Fabrizio Rossi Notaio



ALLEGATO "A"
AL N. 58.443 REP. N. 17.291 RACC.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con denominazione:

"BIOCICLO S.R.L."

Art. 2) La società ha sede legale in Castiglione delle Stiviere (MN). Nei modi di legge potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze anche in altre località.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3) La società ha per oggetto l'esecuzione di interventi e la gestione di servizi finalizzati alla salvaguardia e tutela dell'ambiente.

In particolare la società curerà:

- la costruzione, la gestione, la manutenzione, per conto proprio e di terzi, di sistemi ed impianti tecnologici anche complessi destinati ai servizi di igiene ambientale, quali impianti di raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti;
- la organizzazione e la gestione dei servizi e delle attività tutte inerenti l'igiene urbana nonché la realizzazione di qualsiasi altra attività complementare, connessa o inerente all'esercizio degli impianti di cui al punto precedente;
- la organizzazione e la realizzazione di attività promozionali e di iniziative di miglioramento, anche per conto di terzi, nel settore dell'igiene ambientale;
- l'assistenza e la consulenza agli enti e privati in materia di igiene del suolo e dell'ambiente;
- la formazione e l'aggiornamento professionale in relazione al settore della protezione e tutela dell'ambiente;
- trattamento e smaltimenti di rifiuti organici umidi anche attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili e compost;
- ogni altra attività strumentale, funzionale o correlata o avente comunque attinenza con lo svolgimento degli interventi e dei servizi di cui sopra.

Nell'oggetto sociale sono ricomprese le attività di ricerca, progettazione e studi, per quanto esclusivamente nei settori in cui tali attività non siano vietate da disposizioni di legge. In via non prevalente ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare ritenuta necessaria ed utile per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, purché non nei confronti del



pubblico e nel rigoroso rispetto dei divieti e delle limitazioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; potrà quindi contrarre finanziamenti con istituti di credito, banche, società o privati concedendo garanzie, anche reali nei confronti anche di terzi, assumere partecipazioni in altre società od imprese costituite o costituende, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del Codice Civile (non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91), nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è deliberato in Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero.

Art. 6) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

Art. 7) Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 8) Per il trasferimento della proprietà delle quote sociali, nonché di diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, a favore di terzi è previsto il diritto di prelazione a favore degli altri soci iscritti nel Registro delle Imprese. Il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria quota o i diritti ad essa collegati, deve perciò darne comunicazione scritta agli altri soci ed all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento specificando il prezzo, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese e i soci destinatari della comunicazione avranno diritto di prelazione da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al cedente ed in copia all'organo amministrativo.

Se il diritto di prelazione viene esercitato da più soci, essi concorrono all'acquisto in proporzione alle quote di capitale sociale già possedute sia sull'intera quota o sulle intere quote o su tutti i diritti ceduti sia sulle frazioni di essi eventualmente rimaste inopstate; per le frazioni indivisibili si procederà a sorteggio.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non venga esercitato entro il termine suddetto, il socio sarà libero di cedere a terzi la propria quota o i diritti di opzione ad essa collegati ad un prezzo non inferiore a quello come sopra comunicato,



nel rispetto delle seguenti formalità:

- il socio cedente dovrà ottenere il gradimento da parte dell'organo amministrativo;
- il gradimento si intenderà tacitamente concesso col decorso di trenta giorni dalla data della richiesta senza che l'organo amministrativo abbia comunicato la sua decisione contraria che dovrà essere motivata;
- il trasferimento dovrà avvenire entro i quattro mesi successivi a favore della persona fisica o giuridica e per il prezzo indicati nella richiesta di gradimento.

Il socio non può, senza il consenso scritto dalla maggioranza dei soci, ovvero di analoga delibera dell'assemblea ordinaria degli stessi, costituire tutte o parte delle proprie quote in pegno o comunque in garanzia in genere.

ASSEMBLEA

Art. 9) L'assemblea è convocata ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile.

In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'art. 2364 C.C.. L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e regioni limitrofe.

Art. 10) Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti regolarmente nel Registro delle Imprese, a norma di legge.

Art. 11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 12) Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 13) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in ultima ipotesi, da persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea provvede alla nomina del segretario, anche non so-



cio, e, se lo ritiene opportuno, di due scrutatori scelti fra i soci.

Art. 14) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze di legge e la maggioranza di almeno i 2/3 del capitale sociale.

Art. 15) Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da processo verbale, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Nei casi di legge il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16) La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato.

La delibera è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

La determinazione del numero di componenti e l'elezione del Presidente e del Vice Presidente vengono effettuate la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 17) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a norma di legge. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della metà del numero degli amministratori determinati dall'Assemblea, si ritiene scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina degli amministratori.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, designerà il proprio Presidente, al quale compete la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, con l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ed un amministratore delegato, oltre al Presidente, delegando ad esso/i parte dei suoi poteri così come specificato nel successivo punto 22. In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presi-



dente più anziano di età o in mancanza l'amministratore delegato se nominato, altrimenti le funzioni di Presidente saranno assunte dal consigliere più anziano di età.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci quando risulti necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dalla maggioranza dei sindaci, se nominati. La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire almeno due giorni prima per telefax o telegramma o altro Strumento comunque scritto.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e sarà inviato anche a tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo della Regione Lombardia o in Regioni ad essa limitrofe.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica; in difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni sono accertate da processo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 21) L'organo amministrativo sia collegiale che monocratico, è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione formalizzati in sede di nomina.

Art. 22) L'organo amministrativo può nominare direttori, nonché procuratori determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi, e, come già specificato, può delegare ad un amministratore, oltre al Presidente, determinati poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione e di rappresentanza della società ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile.

Art. 23) Rimangono a carico della società tutte le spese che gli amministratori sosterranno per l'espletamento del loro mandato.

L'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori nel rispetto degli obblighi di legge con particolare riferimento a quanto previsto dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs 175/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina la remunerazione degli amministratori ai quali siano affidati incarichi particolari.

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di



presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24) L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo – monocratico o collegiale – e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

All'Organo di controllo sarà affidata anche la revisione legale dei conti nei casi consentiti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di controllo è determinato dall'Assemblea nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

BILANCIO ED UTILI

Art. 25) Gli esercizi si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 26) Gli utili risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno assegnati alle quote sociali salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti o disponga di rimandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di destinarli a speciali riserve.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

Art. 27) La società potrà acquisire finanziamenti dai soci con obbligo di rimborso nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del Codice Civile, tali finanziamenti potranno essere effettuati a titolo completamente gratuito e saranno infruttiferi.

Art. 28) E' fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

SCIOGLIMENTO

Art. 29) Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione del liquidatore o dei liquidatori, fissandone i poteri.

La liquidazione può essere revocata con delibera

dell'assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di tutti i soci della società.

RINVIO

Art. 30) Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Confalonieri Roberto

F.to Fabrizio Rossi Notaio

